

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2021
611/2021/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1186^a riunione del 21 dicembre 2021

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della "Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" e s.m.i. (di seguito: RQDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, con cui è stata prorogata, al 31 dicembre 2013, la vigenza della RQDG 09/12;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);

- la deliberazione dell’Autorità 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 342/2014/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 127/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 127/2016/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2016, 546/2016/S/gas (di seguito: deliberazione 546/2016/S/gas)

FATTO:

1. Con deliberazione 127/2016/E/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato una verifica ispettiva in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale nei confronti di Vergas S.r.l. (di seguito: Vergas o società). In attuazione di ciò, nei giorni 19 e 20 aprile 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva presso l’impianto di distribuzione del gas denominato “Spadafora (ME)”, utilizzato e gestito dalla società, presso il quale era stato riscontrato – nell’ambito di due controlli tecnici – un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigenti in materia.
2. Dall’esame delle informazioni e dei documenti acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di Vergas di diverse disposizioni della RQDG 14/19 in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale.
3. Pertanto, con deliberazione 546/2016/S/gas l’Autorità ha avviato nei confronti di Vergas il presente procedimento sanzionatorio e prescrittivo. Nella medesima deliberazione di avvio è stato provvisoriamente determinato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni, l’importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili a Vergas nella misura complessiva di euro 19.200 (diciannovemiladuecento/00), prevedendo che l’eventuale pagamento di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione di avvio – previa cessazione delle condotte contestate – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio (ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni).
4. Con nota 20 febbraio 2017 (acquisita con prot. Autorità 6729) Vergas ha comunicato e documentato all’Autorità l’avvenuto versamento della somma di euro 6.400, pari ad un terzo del predetto importo complessivo. La società, tuttavia, con le diverse note inviate dopo l’avvio (acquisite con prot. Autorità 34564 del 23 novembre 2016, 6741 del 20 febbraio 2017, 12237 del 28 marzo 2017, 16204 del 4 maggio 2017 e 19865 del 7 giugno 2017) non ha fornito prova dell’avvenuta cessazione di tutte le condotte contestate che, come detto, insieme al citato pagamento, costituisce il presupposto per aderire alla chiusura del procedimento con procedura semplificata (come ribadito ai punti 4 e 5 della deliberazione di avvio del procedimento).
5. Pertanto, il Responsabile del procedimento, con nota 16 giugno 2017 (prot. Autorità 20954), ha dato atto del ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta e contestualmente ha segnalato alla società che – non

avendo fornito prova della cessazione delle condotte contestate, come invece richiesto al fine dell'estinzione del procedimento sanzionatorio – l'importo versato sarebbe valso come anticipazione sull'intero ammontare che dovesse essere definitivamente quantificato all'esito del procedimento medesimo.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, dunque, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato rispetto all'ammontare pieno inizialmente previsto.
7. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato memorie difensive, né ha fornito prova della sopravvenuta cessazione di tutte le condotte contestate. Al fine di acquisire elementi utili in merito a tale ultimo aspetto, indispensabile ai fini della quantificazione delle sanzioni, sotto il profilo della durata delle violazioni e quindi della loro gravità, si è reso, pertanto, necessario un approfondimento istruttorio mediante effettuazione di una nuova verifica ispettiva presso la società. Lo svolgimento di detta verifica ispettiva, approvata con deliberazione 52/2020/E/gas, è stato differito a causa della situazione epidemiologica in atto e ha potuto avere luogo solo alla fine del mese di marzo 2021, segnatamente nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2021, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza.
8. Prima ancora dello svolgimento della verifica ispettiva, al fine di sollecitare la chiusura dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ha inviato alla società una richiesta di informazioni (prot. Autorità 2228 del 18 gennaio 2021) non solo per perimetrare la durata dell'illecito ma anche per chiarire alcuni aspetti delle dichiarazioni rese da Vergas. Alla scadenza del termine fissato per evaderla, la società ha comunicato di non avere ancora predisposto tutta la documentazione (nota acquisita con prot. Autorità 7514 del 18 febbraio 2021) e il responsabile del procedimento ne ha preso atto, sollecitando la produzione delle informazioni e dei documenti richiesti (prot. Autorità 11578 dell'11 marzo 2021). La risposta di Vergas è arrivata solo in data 2 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 26743) ed è stata successivamente integrata con note 13 luglio 2021 (acquisite con prot. 27846 e 27852), nonché con note del 19 e 20 luglio 2021 (acquisite rispettivamente con prot. 28771 e 28793 del 20 luglio 2021).
9. Con la nota prot. 35306 del 23 settembre 2021, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Il presente procedimento ha ad oggetto una pluralità di violazioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale e dei correlati obblighi informativi e documentali.
11. Con la RQDG 14/19 l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra i quali:

- effettuare, in ogni anno solare, un numero minimo di controlli del grado di odorizzazione del gas per migliaia di clienti finali serviti (art. 8, comma 4), numero da determinarsi secondo la formula indicata dalla disposizione in parola (obbligo, peraltro, già imposto dall'art. 8, comma 4, della RQDG 09/12);
 - effettuare, nell'anno di riferimento, un numero minimo di misure del grado di odorizzazione, con risultato conforme alle norme tecniche vigenti in materia, approssimato per eccesso al numero intero superiore, comunque non inferiore a 3 (art. 8 comma 5), numero da determinarsi secondo la formula indicata dalla disposizione in parola (obbligo, peraltro, già imposto dall'art. 8, comma 5, della RQDG 09/12);
 - predisporre il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas" per ogni impianto di distribuzione, in conformità alle norme tecniche vigenti (art. 12, comma 4);
 - predisporre il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall'Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (di seguito: Apce) (art. 12, comma 5);
 - disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzatura a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas (art. 12, comma 8);
 - disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti, tra cui: a) la nomina del responsabile del pronto intervento; b) l'utilizzo del modulo di rapporto di pronto intervento che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione (art. 14, comma 1, lett. a);
 - disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (art. 14, comma 1, lett. c), punti (i) e (ii);
 - disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19, delle chiamate telefoniche prevenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (art. 14, comma 1, lett. d);
 - registrare il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 26, comma 2, lett. l).
12. L'art. 28, comma 1, della RQDG 14/19 prevede, inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per

ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'art. 28, commi da 2 a 12 tra cui:

- a) la quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione (art. 28, comma 6, lett. c);
 - b) il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 28, comma 6, lett. d).
13. Infine, l'art. 68, comma 6, della RQDG 14/19 prevede che, in sede di controllo dei dati di qualità, le imprese distributrici debbano fornire, su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
- per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'art. 10, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto i);
 - per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto ii);
 - per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione i campi indicati in tabella P della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto iv).
14. Dagli elementi acquisiti dagli Uffici a seguito della verifica ispettiva svoltasi nei giorni 19 e 20 aprile 2016, è emersa l'inosservanza da parte di Vergas di diverse disposizioni della RQDG 14/19 in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale. Pertanto, con deliberazione 546/2016/S/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio e prescrittivo nei confronti della predetta società contestando la violazione:
- i) dell'art. 8, commi 4 e 5, della RQDG 09/12 e della RQDG 14/19 per non avere effettuato dall'8 luglio 2011 al 2 maggio 2016 il prescritto numero minimo di controlli e di misure annuali del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti; la stessa società, infatti, ha dichiarato in verifica ispettiva *“di avere ripreso l'attività di controllo del grado di odorizzazione in rete e di aver in programma per l'anno 2016 i controlli del grado di odorizzazione del gas distribuito”* (punto 5 della *check list*);
 - ii) dell'art. 12, comma 4, per non avere predisposto per gli anni 2014 e 2015 il *“Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas”* come dichiarato dalla medesima società in verifica ispettiva (punto 18 della *check list*);
 - iii) dell'art. 12, comma 5, per non avere predisposto per gli anni 2014 e 2015 il *“Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione”* come ammesso dalla società nel corso della verifica ispettiva (punto 15 della *check list*);
 - iv) dell'art. 12, comma 8, per non avere predisposto le procedure operative ivi indicate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce; in verifica ispettiva, infatti, la società ha dichiarato che *“non esistono procedure scritte ma si fa riferimento a regole interne non scritte ed attuate dagli operatori secondo le norme di corretta gestione dell'impianto”* (punto 2 della *check list*);

- v) dell'art. 14, comma 1, lettera a), per non disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, tra cui: a) la nomina del responsabile del pronto intervento (punto 10 della *check list*); b) l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione; Vergas infatti ha dichiarato "*di non essere munita di moduli strutturati per la registrazione di tutte le informazioni richieste dalla regolazione*" (punto 10 della *check list*);
 - vi) dell'art. 14, comma 1, lett. c), punti (i) e (ii) e lett. d), per non disporre di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare le registrazioni vocali e garantite di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, come dalla medesima società dichiarato in verifica ispettiva (punto 10 della *check list*);
 - vii) dell'art. 26, comma 2, lett. l), per non essere in grado di documentare le registrazioni del quantitativo di odorizzante immesso nel predetto impianto a partire dal 2014, come ammesso da Vergas in verifica ispettiva (punto 5 della *check list*);
 - viii) dell'art. 28, commi 1 e 6, lettere c) e d), per non avere comunicato all'Autorità, con riferimento al predetto impianto, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi di gas e di odorizzante immessi negli anni 2014 e 2015;
 - ix) dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto (i), per non avere fornito, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica, l'elenco contenente per ogni intervento i campi indicati dalla tabella M della RQDG 14/19, come dichiarato da Vergas in verifica ispettiva (punto 12 della *check list*);
 - x) dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto (ii), per non avere fornito, relativamente alle dispersioni localizzate, un elenco contenente per ciascuna dispersione i campi indicati nella tabella N della RQDG 14/19, come ammesso dalla stessa società in verifica ispettiva (punto 13 della *check list*);
 - xi) dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto (iv), per non avere fornito, per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ognuna delle predette misure i campi indicati nella tabella P della RQDG 14/19, come dichiarato dalla società in verifica ispettiva (punto 8 della *check list*).
15. Le predette contestazioni sono pacifiche risultando da dichiarazioni rese dalla stessa società in verifica ispettiva, né quest'ultima ha svolto, nel corso dell'istruttoria, argomentazioni difensive. Le informazioni rese ed i documenti prodotti da Vergas nel corso dell'istruttoria del presente procedimento, nonché nell'ambito della verifica ispettiva effettuata nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2021, assumono rilievo in ordine alla quantificazione delle sanzioni sotto il profilo della gravità delle violazioni e, segnatamente, della loro durata; pertanto, saranno esaminati nel successivo paragrafo a ciò dedicato.
16. Per quanto riguarda il mancato rispetto dell'obbligo di dotarsi di un sito *internet* (di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 294/06) sul quale pubblicare, tra l'altro, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento (ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. g), della RQDG 14-19 e art. 15, comma 1, lett. g), della RQDG 20-25) – rilevato in occasione della verifica ispettiva di aprile 2016

e risultato persistente nella verifica ispettiva di marzo 2021 – si prende atto che con nota del 20 luglio 2021 (acquisita con prot. 28793) Vergas ha dimostrato la cessazione di tali condotte. Quanto all’obbligo delle imprese distributrici di comunicare in forma scritta i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a tutti i venditori operanti sulle proprie reti (art. 14, comma 1, lett. g) e h), della RQDG 14-19 e art. 15, comma 1, lett. g) e h) della RQDG 20-25), ad integrazione delle comunicazioni a mezzo pec inviate da Vergas in data 24 marzo 2021 ed acquisite durante la verifica ispettiva di marzo 2021 (*sub* doc. 11b), con nota 20 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 28793) la società ha inviato prova anche delle comunicazioni a mezzo pec inviate alle società di vendita senza utenze attive, operanti sulle proprie reti.

17. Non avendo la società dimostrato la cessazione di tutte le condotte contestate, sussiste l’esigenza di adottare il provvedimento prescrivivo di cui al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

18. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.

L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

19. Sotto il profilo della *gravità delle violazioni*, alcune delle condotte contestate contrastano con disposizioni volte a garantire la sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, erogato agli utenti, attraverso l’imposizione agli esercenti di obblighi relativi all’odorizzazione del gas e al servizio di pronto intervento. Per tale tipologia di violazioni la gravità deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate, cioè l’incolumità delle persone e delle cose. Le altre condotte contestate, ovvero l’inosservanza dei correlati obblighi informativi e documentali, contrastano con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi e documentali funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità.

Sotto il presente profilo assume rilievo la circostanza che alcune delle condotte contestate sono cessate, mentre altre risultano persistere.

In particolare, risultano **cessate** le condotte contestate:

- *sub* punti i. e xi., relativamente all’obbligo di effettuare (in modo distribuito nel corso dell’anno) il prescritto numero minimo di misure annuali del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti (di cui all’art. 8 della RQDG 14/19); dai rapporti di prova inerenti agli anni 2017, 2018 e 2019 inviati dalla società (acquisiti con prot. Autorità 27846 del 13 luglio 2021)

- risultano, infatti, effettuati 8 (otto) controlli in due diversi mesi di ciascun anno con esito conforme e riportate le misure del grado di odorizzazione;
- *sub* punto ii., relativamente alla mancata predisposizione per gli anni 2014 e 2015 del “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas” di cui all’art. 12, comma 4, della RQDG 14/19, ora art. 14, comma 4, della RQDG 20/25; successivamente alla verifica ispettiva di aprile 2016, Vergas ha prodotto copia dei predetti rapporti con nota 12 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 13837); inoltre, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 30 giugno 2021 (allegata alla nota 2 luglio 2021 acquisita con prot. Autorità 26743) Vergas ha rettificato le dichiarazioni di mancata predisposizione di detto Rapporto per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 rese nelle raccolte dati sicurezza e continuità relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché nella verifica ispettiva effettuata nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2021 (punto 18 della *check list*), fornendo prova della predisposizione di tali Rapporti (note acquisite con prot. Autorità 26743 del 2 luglio 2021 e 28771 del 20 luglio 2021); si rileva, tuttavia, che il Rapporto inerente all’anno 2019 *non* risulta correttamente compilato, in quanto il numero delle dispersioni di gas segnalate da terzi sulle tubazioni stradali (rete) è indicato pari a 0 (zero), mentre nella tabella N relativa al medesimo anno risulta 1 (una) dispersione di gas su rete a seguito di segnalazione di terzi, non provocata da danneggiamento, che, dunque, avrebbe dovuto essere riportata nel predetto Rapporto;
 - *sub* punto vi., inerente alla mancata adozione di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale e garantita di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna (art. 14, comma 1, lett. c) e d) della RQDG 14/19, ora art. 15, comma 1 lett. c) e d), della RQDG 20/25); tale condotta risultava cessata già al momento dell’avvio del presente procedimento, come riportato nella stessa deliberazione di avvio nel paragrafo relativo alla *gravità della violazione*;
 - *sub* punti vii. e viii., relativi alla registrazione del quantitativo di odorizzante misurato in chilogrammi immesso nell’impianto ed alla sua comunicazione all’Autorità, dalle raccolte dati compilate dalla società e trasmesse all’Autorità risulta che Vergas fino al 2019 vi abbia provveduto.

Le **altre condotte contestate** risultano, invece, **persistere**. Segnatamente si rileva che con riferimento alla condotta contestata:

- *sub* punto iii., in ordine alla mancata predisposizione del “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” di cui all’art. 12, comma 5, della RQDG 14/19 (ora art. 14, comma 5, della RQDG 20/25), in sede di verifica ispettiva del marzo 2021 la società ha dichiarato di non averlo predisposto per gli anni 2018, 2019 e 2020 (punto 19 della *check list*) e nella successiva nota 2 luglio 2021 (prot. Autorità 26743) di risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, ha ammesso di non averlo mai predisposto;

- *sub* punto iv., relativa alla mancanza, per le attività elencate all'art. 12, comma 8, della RQDG 14/19 (ora art. 14, comma 8, della RQDG 20/25), di procedure operative conformi alle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, alle linee guida Uni/Cig e Apce, i documenti al riguardo acquisiti – in sede di verifica ispettiva del marzo 2021 (docc. 15b, 15c e 15d), nonché con nota 2 luglio 2021 (prot. Autorità 26743) inviata dalla società in risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento – recano procedure tutte datate dicembre 2016 (dunque risalenti a quasi cinque anni fa) che risultano: a) incomplete, non avendo la società personalizzato i campi con i propri dati aziendali, né indicato i responsabili di esercizio e il personale coinvolto, ove richiesto; b) non aggiornate alle vigenti delibere dell'Autorità e norme tecniche di settore, con la conseguenza che alcune parti sono superate o in contrasto con le attuali disposizioni in materia;
- *sub* punto v. in merito: a) alla nomina del responsabile di pronto intervento, dalle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva del marzo 2021 (punto 16 della *check list*) risulta stipulato a partire dall'anno 2019 un contratto con una ditta specializzata, ma non la formalizzazione della nomina del titolare di quest'ultima quale responsabile del pronto intervento; b) alla mancata predisposizione del modulo di "rapporto di pronto intervento" secondo i contenuti minimi previsti dalla regolazione, nel corso della predetta verifica ispettiva la società ha prodotto quale modulo di "rapporto di pronto intervento" un "verbale attività" predisposto in occasione di un intervento effettuato in data 18 marzo 2019 (doc. 16b) che risulta conforme alla regolazione; nella dichiarazione sostitutiva di atto notorietà 30 giugno 2021 (allegata alla nota acquisita con prot. Autorità 26743 del 2 luglio 2021) ha dichiarato che il modulo di rapporto di pronto intervento predisposto da CPL Concordia nel 2016 è stato successivamente aggiornato; come dichiarato dalla stessa Vergas nel corso della verifica ispettiva di marzo 2021 (punti 13 e 14 della *check list*), tuttavia, quando un utente, anziché utilizzare il numero di pronto intervento, contatta direttamente l'operatore di pronto intervento, quest'ultimo annota gli interventi su un suo registro e il verbale attività, cioè *il rapporto di pronto intervento, non viene compilato*, la chiamata non viene riportata nella tabella M (ovvero nell'elenco delle richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica), né, ove la chiamata sia relativa ad una dispersione, viene riportata nella tabella N (ovvero nell'elenco delle dispersioni localizzate);
- *sub* punto ix., relativa alla mancata predisposizione dell'elenco delle richieste di pronto intervento in conformità alla tabella M, dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva di marzo 2021 (*sub* doc. 13a e 13b) e da quella inviata dalla società (acquisita con prot. Autorità 27852 del 13 luglio 2021) detti elenchi risultano predisposti; le tabelle M relative agli anni 2016, 2017 e 2018, tuttavia, risultano solo *parzialmente* compilate; inoltre, come dichiarato in occasione della verifica ispettiva di marzo 2021 (punto 13 della *check list*), nella tabella M non sono riportate le chiamate di pronto intervento nei casi in cui l'utente non chiama il numero di pronto intervento (800.183644)

ma contatta direttamente l'operatore che annota gli interventi su un suo registro, senza informare la società incarica della gestione del servizio di pronto intervento, con la conseguenza che il rapporto di pronto intervento non viene compilato e *la chiamata non viene riportata in tabella M*;

- *sub* punto x., inerente all'omessa predisposizione dell'elenco delle dispersioni localizzate in conformità alla tabella N, dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva di marzo 2021 (sub doc. 14a e 14b) e da quella inviata dalla società (acquisita con prot. Autorità 27852 del 13 luglio 2021) detti elenchi risultano predisposti; tuttavia, i dati riportati nella tabella N relativa all'anno 2019 non risultano coerenti con quelli comunicati da Vergas all'Autorità nella raccolta dati sicurezza e continuità relativa a tale anno; inoltre, come dichiarato dalla società durante la verifica ispettiva di marzo 2021 (punto 14 della *check list*), nei casi in cui l'utente contatta direttamente l'operatore di pronto intervento, il rapporto di pronto intervento non viene compilato e la chiamata, anche se relativa a dispersione, *non* viene riportata in tabella N.
20. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Vergas si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione 265/2020/S/gas è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale. Sotto tale profilo assume altresì rilievo, in senso sfavorevole alla società, la circostanza che *non* risulta compilata ed inviata all'Autorità l'ultima raccolta dati sicurezza e continuità (quella relativa all'anno 2020), chiusasi il 12 aprile 2021, nonché la tardività nell'adozione di un sito *internet* (cui pure la società si era impegnata dopo la verifica ispettiva del 2016) e la tardiva comunicazione per iscritto a tutte le società di vendita operanti sulla rete del numero di pronto intervento.
- Nonostante gli impulsi derivanti dalle opportunità offerte dalla procedura semplificata (che, come detto, per il suo perfezionamento richiede la cessazione delle condotte contestate), da ben due verifiche ispettive e dalle richieste istruttorie e documentali, la condotta appare complessivamente persistente. Dal procedimento emerge, più in generale, oltre che una produzione caotica e frammentaria della documentazione ripetutamente richiesta in sede istruttoria, una approssimazione nell'adempimento degli obblighi previsti dalla regolazione settoriale, di cui la società sembra ignorare procedure e modelli.
22. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante conseguito da Vergas nell'anno 2015, ovvero nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del presente procedimento, è pari a euro 208.066. Si dà atto che nell'ultimo bilancio disponibile al 2018 risultano perdite di esercizio per euro 92.963. Come già esposto, l'importo di euro 6.400 (seimilaquattrocento), versato ed imputato dalla società a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 546/2016/S/gas, varrà come anticipazione sull'intero ammontare definitivamente quantificato all'esito del presente procedimento.

23. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 20.800 (ventimilaottocento/00), di cui euro 15.800 (quindicimilaottocento) per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui ai precedenti punti da (i) a (vii), ed euro 5.000 (cinquemila) per le violazioni dei correlati obblighi di documentazione e informativi di cui ai precedenti punti da (viii) a (xi). Al riguardo si rammenta che, come comunicato dal Responsabile del procedimento con nota del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 20954), l'importo di euro 6.400, versato e imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 546/2016/S/gas, vale come anticipazione sull'intero ammontare della sanzione definitivamente quantificato

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Vergas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'art. 8, commi 4 e 5, della RQDG 09/12, dell'art. 8, commi 4 e 5 della RQDG 14/19, dell'art. 12, comma 4, 5 e 8, della RQDG 14/19, dell'art. 14, comma 1 lett. a), lett. c), punto i) e punto ii), e lett. d) della RQDG 14/19, dell'art. 26, comma 2, lett. l) della RQDG 14/19, dell'art. 28, commi 1 e 6, lett. c) e lett. d) della RQDG 14/19, dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto i), punto ii) e punto iv) della RQDG 14/19.
2. di irrogare, nei confronti di Vergas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di euro 20.800 (ventimilaottocento/00), di cui euro 15.800 (quindicimilaottocento) per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui agli artt. 8, commi 4 e 5, della RQDG 09/12, 8, commi 4 e 5 della RQDG 14/19, 12, comma 4, 5 e 8, della RQDG 14/19, 14, comma 1 lett. a), lett. c), punto i) e punto ii), e lett. d) della RQDG 14/19, 26, comma 2, lett. l) della RQDG 14/19, ed euro 5.000 (cinquemila) per le violazioni dei correlati obblighi di documentazione e informativi di cui agli artt. 28, commi 1 e 6, lett. c) e lett. d) della RQDG 14/19 e 68, comma 6, lett. a), punto i), punto ii) e punto iv) della RQDG 14/19, dando atto che l'importo di euro 6.400 (seimilaquattrocento), versato e imputato a pagamento della sanzione amministrativa correlata alla deliberazione 546/2016/S/gas, vale come anticipazione sull'ammontare della sanzione medesima;
3. di ordinare a Vergas S.r.l. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di predisporre, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" di cui all'art. 12, comma 5, della RQDG 14/19 (ora art. 14, comma 5, della RQDG 20/25);
 - b) di disporre, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (ora 14, comma 8, della RQDG 20/25), di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle Linee guida di cui all'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, almeno per le attività di pronto intervento, di odorizzazione del gas, di

- attivazione della fornitura, di classificazione delle dispersioni localizzate, di ricerca programmata delle dispersioni, di protezione catodica, di sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio, di gestione delle emergenze e di gestione degli incidenti da gas;
- c) di procedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), della RQDG 20/25, a) alla nomina del responsabile del pronto intervento; b) all'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione, anche per i casi in cui l'utente anziché utilizzare il numero di pronto intervento, contatta direttamente l'operatore di pronto intervento, in modo tale che – ai sensi dell'art. 79, comma 6, lett. a), rispettivamente punti (i) e (ii) della RQDG 20/25 – detti ultimi casi possano essere contenuti nelle Tabelle M e N;
 - d) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare a Vergas S.r.l. di pagare le sanzioni irrogate, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
 6. di ordinare a Vergas S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di comunicare il presente provvedimento a Vergas S.r.l. (P.IVA 00742620834) mediante pec all'indirizzo vergas@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini